



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Settore Patrimonio Comunale e Demanio

N° 5 - Anno 2018
Registro concessioni foglio n. 16

Annullamento in autotutela del Provvedimento n. 3 Anno 2018 – Registro Concessioni demaniali marittime foglio n. 16 recante la “Revoca della Concessione demaniale marittima n. 11 DEL 20.06.2014. Ditta: “Il Trifoglio S.r.l.”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Provvedimento n. 3 del 18.01.2018 è stata disposta la revoca della Concessione demaniale n. 11 del 20.06.2014 prot. n. 18997 del 20.06.2014, rilasciata, alla società “Il Trifoglio Srl” con sede in Pontecagnano Faiano alla via Mar Ionio n. 223 CF e P.Iva: 03802390652, proprietaria del complesso alberghiero denominato “Hotel Ancora”, per mantenere un arenile ad uso pubblico da destinarsi alla sola posa di ombrelloni e sedie a sdraio per mq. 500 circa, con fronte mare di ml. 50, ubicato in località Magazzino del Comune di Pontecagnano Faiano, distinto in catasto al foglio di mappa n. 9 part.lla n. 272 e 546;

- il su richiamato provvedimento di revoca è stato emesso a seguito del mancato assolvimento degli obblighi di pagamento del Canone demaniale, come riportato nella Concessione demaniale n. 11/2014;

- con nota del 31.01.2018, acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 4994 del 01.02.2018, il Legale rappresentante della “Cooperativa Ristora S.C.A.R.L.”, con sede legale alla via Mar ionio, 223, P.Iva: 05358880655, aggiudicataria definitiva per l’acquisto del ramo di azienda del lotto n. 1, riguardante il Procedimento n. 67/2015, relativo al fallimento della società “Il Trifoglio Srl”, e già titolare di un Contratto d’affitto di ramo di azienda, con la Curatela della società “Il Trifoglio Srl”, dichiarata fallita in data 29.07.2015, venuta a conoscenza del provvedimento di revoca sopra richiamato, ha richiesto a questo Ente: “a) dichiarare la sospensione del provvedimento di revoca in autotutela; b) provvedere a volturare la concessione demaniale n. 11 del 2014 a favore Cooperativa Ristora S.C.A.R.L. in quanto aggiudicataria definitiva della struttura “Hotel Ancora” già di proprietà del Trifoglio srl;” allegando: il contratto di fitto e la Pec di aggiudica definitiva inviatole dalla Curatela;

Preso atto:

- Che la società “Il Trifoglio s.r.l.” è stata dichiarata fallita con sentenza n. 67/2015 del Tribunale di Salerno, depositata in data 30/07/2015, con nomina del Giudice Delegato nella persona della d.ssa Maria Elena Del Forno e del curatore nella persona del dott. Eduardo Grimaldi;



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

- Che l'Amministrazione conserva nei confronti del fallimento tutti i poteri di cui disponeva nei confronti del concessionario originario;

- Che la revoca delle concessioni demaniali frustra irrimediabilmente le ragioni del ceto creditorio che perde la possibilità di conseguire un qualche vantaggio economico dalla gestione della concessione (TAR Genova Sez. II 17.07.2015 n. 686);

Considerato che l'art. 7 della legge 241/90 prescrive che: *"ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso, è comunicato con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire"*;

Accertato che le comunicazioni di avvio del procedimento di revoca e dei motivi ostativi, poste alla base del provvedimento di revoca della Concessione demaniale n. 11 del 20.06.2014, di cui alle note prot. n. 28197 del 31.08.2016, prot. n. 41041 del 06.12.2016, prot. n. 24311 del 22.06.2017 e prot. n. 30275 del 07.08.2017, sono state inviate alla società *"Il Trifoglio Srl"* e non alla Curatela fallimentare della società *"Il Trifoglio Srl"*, titolata al ricevimento delle su richiamate comunicazioni di avvio del procedimento, in virtù del dichiarato fallimento in data 29.07.2015 della società *"Il Trifoglio Srl"*;

Considerato che la comunicazione dell'avvio del procedimento a soggetto diverso da quello nei cui confronti è destinato il provvedimento finale, è causa di difetto dell'azione amministrativa posta in essere dall'Ente, con potenziale conflitto tra le parti interessate, che comporterebbe un aggravio di spesa per l'Ente, in un sicuro contenzioso amministrativo;

Visti gli artt. 21 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo;

Ritenuto quindi necessario ed opportuno procedere all'annullamento in autotutela del Provvedimento di revoca n. 3 del 18.01.2018;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

1) - **Di annullare**, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela il Provvedimento n. 3 del 18.01.2018, con cui è stata disposta la revoca della Concessione demaniale n. 11 del 20.06.2014 rilasciata alla società *"Il Trifoglio Srl"*, in narrativo richiamato;

2) - **Di notificare** il presente provvedimento, al dott. Eduardo Grimaldi, in qualità di Curatela fallimentare del fallimento n. 67/15, dichiarato dal Tribunale di Salerno con sentenza depositata in data 30.07.2015, domiciliato per la carica in Pontecagnano Faiano alla via Mar Ionio n. 223, e per opportuna conoscenza alla società *"Cooperativa Ristora S.C.A.R.L."*, aggiudicataria definitiva per l'acquisto del ramo di azienda del lotto n. 1, riguardante il Procedimento fallimentare n. 67/2015;





COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Copia del presente provvedimento, verrà trasmessa a cura del Settore Patrimonio Comunale e Demanio, alla Capitaneria di Porto di Salerno Settore Demanio Marittimo, all'Agenzia del Demanio di Napoli, al Dipartimento delle politiche Territoriali della Giunta Regionale della Campania, al Comando di Polizia Municipale ed al Settore Comunale S.U.A.P. - S.U.E.;

Il presente provvedimento sarà rubricato nel registro generale delle concessioni demaniali e verrà pubblicato all'albo Pretorio on-line del Comune di Pontecagnano Faiano e nell'apposito link "In evidenza".

Avverso al presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità e termini di cui al D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e s.m.i., ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Sede lì, 12 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Antonio VERNIERI

